



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 01/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1764

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13914 DEL 02/10/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA RURALE SUSSIDIATA DEL COMUNE DI DRAPIA (VV) – FRAZIONE BRATTIRO' - DAL DOTT. GIOVANNI MANCUSO IN CAPO ALLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CON RAGIONE SOCIALE “FARMACIA MANCUSO S.A.S. DI MANCUSO GIOVANNI”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*" approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "*Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore "*Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco*";

- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- con D.G.R. n. 361 dell'8 febbraio 1988, esecutiva al n. 824 del 17 febbraio 1988, e successivo D.P.G.R. n. 816 dell'8 giugno 1988, si è provveduto a nominare il dott. Mancuso Giovanni, farmacista, titolare definitivo della sede farmaceutica rurale sita nel Comune di Drapia (VV), Frazione Brattirò;
- il giorno 12 febbraio 2025, in Vibo Valentia, con atto costitutivo di società in accomandita semplice a rogito notaio dott.ssa Maria Stella Tigani, Repertorio n. 25.378, Raccolta n. 17.518 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 17 febbraio 2025 al n. 530 Serie 1T, il dott. Mancuso Giovanni, e le figlie sig.ra Mancuso Beatrice e dott.ssa Mancuso Maria Domenica hanno costituito una società speciale in accomandita semplice sotto la ragione sociale "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni & Figlie*", con sede legale nel Comune di Drapia (VV), Frazione Brattirò, Via Vittorio Emanuele n. 13, avente per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie private, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- il dott. Mancuso Giovanni ha assunto la qualifica di socio accomandatario, con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, mentre la sig.ra Mancuso Beatrice e la dott.ssa Mancuso Maria Domenica hanno assunto la qualifica di soci accomandanti, con responsabilità limitata al capitale conferito nella società;
- il capitale sociale della società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni & Figlie*", determinato in euro 10.000,00 e diviso in quote di partecipazione, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:
 - Mancuso Giovanni, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.000,00, pari al 20% dell'intero capitale sociale;
 - Mancuso Beatrice, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 4.000,00, pari al 40% dell'intero capitale sociale;
 - Mancuso Maria Domenica, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 4.000,00, pari al 40% dell'intero capitale sociale;
- con istanza datata 21 luglio 2025, trasmessa a mezzo PEC del 25 luglio 2025 conservata in atti, il dott. Mancuso Giovanni, farmacista, in qualità di socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società in accomandita semplice di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", con sede legale nel Comune di Drapia (VV) – via Vittorio Emanuele n. 13 - frazione Brattirò, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale del Comune di Drapia, nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella frazione Brattirò – Contrada Lupo Grasso n. 11, già condotta in forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù della D.G.R. n. 361 dell'8 febbraio 1988 e del D.P.G.R. n. 816 dell'8 giugno 1988;
- il giorno 9 luglio 2025 in Vibo Valentia, con atto pubblico di modificazioni dell'atto costitutivo della società speciale in accomandita semplice "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni & Figlie*" a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.274, Raccolta n. 14.117, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 17 luglio 2025 al n. 2418 Serie 1T, i soci della summenzionata Società hanno convenuto di mutare la ragione sociale in "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*";
- contestualmente con il richiamato atto pubblico di modificazione dell'atto costitutivo del 9 luglio 2025 a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone - Repertorio n. 33.274, i soci della società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", hanno convenuto di aumentare il capitale sociale a pagamento da euro 10.000,00 ad euro 25.000,00, e così per l'importo di euro 15.000,00, stabilendo che l'aumento di capitale venisse sottoscritto dai soci in proporzione delle quote di partecipazione da essi rispettivamente possedute ed integralmente liberato mediante il conferimento in natura dell'azienda-farmacia di proprietà del dott. Mancuso Giovanni; conseguentemente il dott. Mancuso Giovanni ha sottoscritto la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale sociale, pari ad euro 3.000,00, assumendo l'obbligo di

liberarla; la sig.ra Mancuso Beatrice ha sottoscritto la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale sociale, pari ad euro 6.000,00, assumendo l'obbligo di liberarla; la dott.ssa Mancuso Maria Domenica ha sottoscritto la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale sociale, pari ad euro 6.000,00, assumendo l'obbligo di liberarla;

- contestualmente, con il summenzionato atto pubblico del 9 luglio 2025 a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone - Repertorio n. 33.274, il socio accomandatario dott. Mancuso Giovanni, ad integrale liberazione della quota dell'aumento del capitale sociale da lui sottoscritta nonché ad integrale liberazione della quota di aumento del capitale sociale sottoscritta dalla sig.ra Mancuso Beatrice e della quota di aumento del capitale sociale sottoscritta dalla dott.ssa Mancuso Maria Domenica ha conferito in natura nella società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", che ha accettato per mezzo del socio accomandatario e rappresentante legale, con il consenso delle socie accomandanti, la proprietà dell'azienda-farmacia con esercizio in Drapia (VV) – Frazione Brattirò, Contrada Lupo Grasso n. 11, unitamente alla titolarità ed al diritto di esercizio della connessa sede farmaceutica rurale e sussidiata, già condotta in forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 361 dell'8 febbraio 1988 e del D.P.G.R. n. 816 dell'8 giugno 1988;
- effettuando il summenzionato conferimento il dott. Mancuso Giovanni ha adempiuto anche, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., l'obbligo di liberare la quota dell'aumento del capitale sociale sottoscritta assunto, nei confronti della società conferitaria, dalle proprie figlie Mancuso Beatrice e Mancuso Maria Domenica; le parti hanno dichiarato in atto, con l'intento e l'effetto dell'accertamento, che l'adempimento del terzo è stato eseguito dal dott. Mancuso Giovanni per spirito di liberalità configurandosi pertanto quale liberalità non donativa, ai sensi dell'art. 809 cod. civ., in favore di ognuna delle figlie predette;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento in natura di azienda-farmacia e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*" della titolarità della summenzionata sede farmaceutica rurale e sussidiata, intesa come complesso di diritto di esercizio e connessa azienda commerciale, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva cumulativa non retroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) consistente:
 - nel rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria medesima, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;
 - nell'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del provvedimento di presa d'atto del menzionato decreto amministrativo di riconoscimento con assegnazione alla società conferitaria del proprio codice regionale;
- trattandosi di condizione cumulativa, dovranno accadere tutti gli eventi sopra previsti perché essa possa considerarsi avverata e il conferimento possa conseguentemente produrre i suoi effetti tipici e finali;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva il possesso e la gestione dell'azienda farmaceutica restano in capo alla parte conferente, continuando la farmacia ad operare sotto forma di ditta individuale costituita in impresa individuale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata alla dott.ssa Mancuso Maria Domenica, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità alla titolarità di farmacia previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;
- per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Mancuso Giovanni in qualità di titolare individuale della farmacia, la sede farmaceutica del Comune di Drapia (VV) con esercizio nella frazione Brattirò – Contrada Lupo Grasso n. 11, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui

all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esentata dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 19 settembre 2025 si è provveduto a convocare la riunione della Commissione Farmaceutica Regionale nominata con DDG n. 10410 del 17 luglio 2025 per il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/1990;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 29 settembre 2025, come evincesi dal verbale n. 4 del 29 settembre 2025 conservato in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 25 luglio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0039667_20250728 del 28/07/2025, relativa alla società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Drapia (VV), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella frazione Brattirò – Contrada Lupo Grasso n. 11, dal dott. Mancuso Giovanni in capo alla società in accomandita semplice di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*" (P. IVA 04000090797), avente all'attualità quali unici soci il dott. Mancuso Giovanni, la dott.ssa Mancuso Maria Domenica e la sig.ra Mancuso Beatrice, sotto la direzione tecnica del socio accomandante dott.ssa Mancuso Maria Domenica, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0039667_20250728 del 28/07/2025, relativa alla società "*Farmacia Mancuso S.a.s. di Mancuso Giovanni*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Drapia (VV), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)